

Riassunti e commentati come segue da Roars i commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'art. 1 del [decreto milleproroghe](#) [Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015)]:

- Il termine per l'emanazione dei decreti che regoleranno la nuova ASN è spostato al 31.12.2016. Si ricordi che la terza tornata di abilitazioni si sarebbe dovuta indire entro la fine del mese di febbraio del 2015.

- I contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B sottoscritti da soggetti che non hanno sostenuto le scorse tornate abilitative e che scadono prima della fine del 2016 sono prorogabili fino alla fine dell'anno. Secondo P. Rossi (Roars 17-02-16) l'interpretazione di questo comma non è univoca ma potrebbe significare che i contratti si possono rinnovare soltanto fino al 31 dicembre, ma trattandosi di rinnovo varranno per altri tre anni. Poi si domanda: che senso ha una proroga che scade insieme con il termine per l'emanazione di decreti che sono solo il punto di partenza, non certo di arrivo, per il nuovo meccanismo abilitativo?

- Gli assegni post-legge 240/2010 sono equiparati a quelli ante legge 240/2010 al fine del conseguimento di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B. Questo comma 10-octies si accorge giustamente dell'insostenibilità accademica e politica dell'esclusione dei "nuovi" assegnisti di ricerca dai concorsi a posti di ricercatore di tipo b), ai quali sono invece ammessi i "vecchi" assegnisti.

Inoltre, l'art. 1 comma 4 bis sposta al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del DPCM relativo alla programmazione del reclutamento universitario per il triennio 2016-2018. (Fonte: Roars 17-02-16)